



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 20 DEL 07.03.2012

OGGETTO: Procedura straordinaria di accreditamento istituzionale di 300 posti letto di Lungodegenza della provincia di Napoli, ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011.

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;

RILEVATO

- che con decreto del Commissario ad acta per la sanità n. 71 del 10.10.2011 si è indetto avviso pubblico finalizzato a sollecitare l'eventuale Manifestazione di Interesse delle strutture ospedaliere private provvisoriamente accreditate della regione Campania per l'acquisizione dei volumi prestazionali e del relativo personale delle Case di cura Clinica Villa Alba s.r.l. e Villa Russo s.p.a., in liquidazione;
- che la procedura dell'avviso pubblico è stata espletata e che, come si evince dagli atti trasmessi in data 02.01.2012 dalla Commissione di valutazione all'uopo nominata, nessuno dei soggetti partecipanti ha manifestato l'interesse ad assorbire i volumi prestazionali ed occupazionali della Casa di cura Villa Russo;
- che tale circostanza ha lasciato irrisolta la grave situazione scaturita dalla traumatica cessazione delle attività assistenziali garantite dalla struttura di ricovero di che trattasi, in ragione dell'alto numero di posti letto per i quali la stessa struttura risultava transitoriamente accreditata (123 posti letto per acuti e 300 posti letto per lungodegenza), cessazione che incide in maniera significativa sull'offerta di assistenza ospedaliera da privato della Regione e, segnatamente, della provincia di Napoli;

DATO ATTO

- che occorre, pertanto, rinvenire ulteriori strumenti che consentano di portare a soluzione la problematica situazione causata dalla cessazione delle attività della Casa di cura più volte citata e dalla perdita dei relativi livelli occupazionali;

*Regione Campania**Il Presidente*

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

CONSIDERATO

- che con decreto commissariale n. 49 del 27 settembre 2010 e s.m.i. si è provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera e territoriale e segnatamente si sono stati definiti i fabbisogni provinciali e regionali dei posti letto per singole discipline per le attività di ricovero ospedaliero dei soggetti privati;
- che con decreto commissariale n. 17 del 2/03/2012 si è modificato l'assetto programmatico della rete ospedaliera privata definita dal decreto commissariale n. 49/2010 limitatamente all'attività di lungodegenza post acuzie (cod. 60) e riabilitazione (cod. 56) della provincia di Napoli, stabilendo, fermo restando il numero di posti letto già programmati, la trasformazione di 145 posti letto di riabilitazione (codice 56) in altrettanti posti letto di lungodegenza codice 60;
- che tale modifica si è resa opportuna al fine di rendere più rispondente la risposta assistenziale della provincia di Napoli ai bisogni sanitari, in ragione sia della dell'intervenuta carenza assistenziale dell'offerta privata accreditata di 300 posti letto di lungodegenza post-acuzie (cod. 60) di Villa Russo, sia della necessità di ridurre il turnover di posti letto per acuti nei presidi pubblici della provincia di Napoli;
- che, con separato decreto del commissario ad acta in corso di adozione si provvede nuovamente a sollecitare una Manifestazione di interesse delle strutture ospedaliere private accreditate finalizzata ad assorbire i volumi prestazionali e relativa quota parte del personale attualmente beneficiario del trattamento di cassa integrazione, delle attività per acuti della casa di Cura Villa Russo attualmente in liquidazione;

CONSIDERATO, altresì

- che con la Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011, di modifica alla Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4, si è provveduto a disciplinare, per i soggetti privati, le modalità di accreditamento istituzionale definitivo;
- che all'art. 1, comma 237 quater della L.R. 23/2011 è stabilito che: *"Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accREDITamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accREDITamento delle strutture o attività di nuova realizzazione."*
- che con il decreto commissariale n. 19 del 07/03/2012 si è dato avvio alla prima fase di accreditamento istituzionale di cui al citato art. 1, comma 237 quater, relativamente all'accREDITamento delle strutture private accreditate con oneri a carico del servizio sanitario regionale;

RILEVATO

- che, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera problematica riguardante le dismesse attività di Villa Russo si rende necessario prevedere una procedura straordinaria di accreditamento

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

istituzionale quale anticipazione della seconda fase prevista dall'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 23/2011, limitatamente all'attività di lungodegenza ospedaliera della sola provincia di Napoli;

- che la procedura straordinaria di accreditamento istituzionale è indirizzata esclusivamente alle strutture private accreditate che erogano attività di ricovero ospedaliero nella provincia di Napoli con oneri a carico del SSR e che intendono ampliare la propria offerta assistenziale con l'attività di lungodegenza, nonché alle strutture private di ricovero ospedaliero della provincia di Napoli in possesso di autorizzazione all'esercizio e dei requisiti ulteriori di accreditamento;
- che tale procedura straordinaria di accreditamento istituzionale riguardante 300 posti letto di lungodegenza post acuzie (cod.60) è finalizzata da un canto a bilanciare domanda ed offerta di lungodegenza della provincia di Napoli, dall'altra ad assorbire la quota di personale destinato all'attività di lungodegenza attualmente beneficiario del trattamento di cassa integrazione, giusta nota del Curatore fallimentare della Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione acquisita al protocollo della Struttura commissariale in data 5 marzo 2012 al n. 1556/C;
- che tale personale è stato ripartito in due gruppi e precisamente, personale per acuti e personale per l'attività di lungodegenza;
- che la suddivisione è stata operata proporzionalmente al numero dei posti letto delle due tipologie di attività, tenendo conto anche delle specifiche qualifiche professionali, nonché dei volumi di attività, come riportato nella sottoelencata tabella

Tabella a)

Personale Villa Russo assegnato all'attività lungodegenziale (cod. 60)	
Dirigenti Medici	11
Dirigenti non medici	1
Infermieri e tecnico*	92
Altro personale del comparto	120
Totale	224

DATO ATTO

- che, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 23/2011 in ordine all'accREDITAMENTO istituzionale, si è provveduto a disciplinare le modalità, i criteri e i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria di accREDITAMENTO di cui all'allegato A) al presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO

- che non si procederà all'accREDITAMENTO dei posti letto di lungodegenza e di attribuzione del personale nel caso in cui successivamente alla conclusione del procedimento istruttorio e di verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO non risulti pienamente esaurito il fabbisogno di 300 posti letto di lungodegenza;
- che, nel caso in cui il procedimento di accREDITAMENTO istituzionale si concluda positivamente ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO, risulta vincolante per le case di cura private l'assorbimento delle unità di personale dedicato della Casa di Cura Villa

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

Russo attualmente in liquidazione, nelle quantità e qualifiche come riportata in tabella a);

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 terdecies, della L.R. 23/2011, per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo la normativa regionale vigente in materia prevista dal regolamento consiliare n. 1/2007, si applica in quanto compatibile con le disposizioni stabilite nella citata L.R., nonché con quelle fissate nel presente provvedimento.

RITENUTO

- di dover approvare le modalità, i criteri e i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria di accreditamento di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

- **di approvare** le modalità, i criteri e i requisiti per la partecipazione alla procedura straordinaria di accreditamento di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- **di stabilire** che la procedura straordinaria di accreditamento istituzionale è indirizzata esclusivamente alle strutture private accreditate che erogano attività di ricovero ospedaliero nella provincia di Napoli con oneri a carico del SSR e che intendono ampliare la propria offerta assistenziale con l'attività di lungodegenza, nonché alle strutture private di ricovero ospedaliero della provincia di Napoli in possesso di autorizzazione all'esercizio e dei requisiti ulteriori di accreditamento;
- **di stabilire** che non si procederà all'accREDITamento dei posti letto di lungodegenza e di attribuzione del personale nel caso in cui successivamente alla conclusione del procedimento istruttorio e di verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento non risulti pienamente esaurito il fabbisogno di 300 posti letto di lungodegenza;
- **di stabilire che**, nel caso in cui il procedimento di accREDITamento istituzionale si concluda positivamente ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accREDITamento, risulta vincolante per le case di cura private l'assorbimento delle unità di personale nelle quantità e qualifiche come da tabella a) sotto riportata;

- Tabella a)

Personale Villa Russo assegnato all'attività lungodegenziale (cod. 60)	
Dirigenti Medici	11
Dirigenti non medici	1
Infermieri e tecnico	92
Altro personale del comparto	120
Totale	224



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- **di stabilire** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 terdecies, della L.R. 23/2011, per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo la normativa regionale vigente in materia prevista dal regolamento consiliare n. 1/2007, si applica in quanto compatibile con le disposizioni stabilite nella citata L.R., nonché con quelle fissate nel presente provvedimento.
- **di trasmettere** il presente decreto al Tavolo di Verifica Ministeriale per la validazione;

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Achille Coppola

Il Coordinatore della A.G.C. 19
Dott. Albino D'Ascoli

Il Direttore dell'ARSAN
D.ssa Lia Bertoli

ALLEGATO A)

PROCEDURA STRAORDINARIA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ai sensi della L.R. 23/2011

- 1) Le strutture private che già erogano attività di ricovero ospedaliero nella provincia di Napoli possono chiedere alla Regione Campania l'accreditamento istituzionale per le attività di lungodegenza post-acuzie (cod. 60) alle seguenti condizioni:
 - a) essere accreditate con oneri a carico del SSR ai sensi della L.R. 14 dicembre 2011 n.23, ovvero essere in possesso della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 3958 del 07.08.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) essere in possesso dei requisiti ulteriori definiti nei Capi II e III del regolamento consiliare n. 1 del 22 giugno 2007.
- 2) Le domande di accreditamento istituzionale per l'attività di lungodegenza dovranno pervenire, con raccomandata A/R o a mano, presso la Giunta Regionale della Campania, Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, Centro Direzionale, Isola C3, 13° Piano, stanza n. 2, 80143 Napoli, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURC, in plico chiuso e debitamente sigillato, recante le seguenti indicazioni:
 - a) il nominativo dell'impresa concorrente;
 - b) l'indirizzo completo di recapito;
 - c) la precisa indicazione: "Accreditamento Istituzionale per l'attività di lungodegenza ospedaliera".

Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato, anche se il ritardo fosse imputabile al vettore.
- 3) La domanda di accreditamento istituzionale prodotta dalle strutture di cui al precedente punto 1) deve riportare il numero dei posti letto di lungodegenza post-acuzie per i quali si chiede l'accreditamento che in ogni caso non può essere inferiore a venti per i soggetti già accreditati e non inferiore a sessanta per i soggetti privati in possesso di sola autorizzazione all'esercizio.
- 4) Nel caso in cui i soggetti interessati avanzino istanze che complessivamente superino il fabbisogno fissato con la presente procedura straordinaria, la competente struttura regionale provvede a ripartire i 300 posti letto di lungodegenza da accreditare tra tutti soggetti privati aventi titolo, in maniera direttamente proporzionale alla richiesta avanzata.
- 5) In forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, le domande di accreditamento istituzionale sono considerate ammissibili soltanto se contengono dichiarazioni di notorietà attestanti:
 - a) Per le strutture private di ricovero ospedaliero accreditate con oneri a carico del SSR:
 - I. il possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994. n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare e/o dell'assetto assistenziale fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto originariamente convenzionati, ovvero di

provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. La dichiarazione di notorietà deve indicare, altresì, le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di accreditamento con oneri a carico del SSR conformemente con quanto riportato nell'originario titolo convenzionale o nell'eventuale titolo d'intervenuta modifica disciplinare o dell'assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. La dichiarazione deve, inoltre, riportare le discipline in accreditamento con oneri a carico del SSR ed i relativi posti letto a regime continuativo e diurno.

- II. il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i. ovvero il mancato possesso per cause non imputabili alla struttura stessa, fermo restando l'avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465;
- III. la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 7301/2001;
- IV. il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accreditamento istituzionale dal regolamento dal regolamento consiliare n. 1 del 22 giugno 2007;
- V. la manifestazione di volontà finalizzata a riconvertire in lungodegenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 nonies, e con le procedure di cui all'art. 237, comma sexdecies della L.R. 23/2011, i posti letto già autorizzati o accreditati con oneri a carico del SSR in discipline diverse;
- VI. la dichiarazione di impegno vincolante ad assorbire la quota assegnata di unità di personale da destinare alle attività di ricovero lungodegenziale nelle quantità e qualifiche come da tabella-a) sotto riportata;

Tabella a)

Personale Villa Russo assegnato all'attività lungodegenziale (cod. 60)	
Dirigenti Medici	11
Dirigenti non medici	1
Infermieri e tecnico	92
Altro personale del comparto	120
Totale	224

- b) Per le strutture private di ricovero ospedaliero in possesso di sola autorizzazione all'esercizio:
- I. il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i.;
 - II. la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 7301/2001;
 - III. il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accreditamento istituzionale dal regolamento dal regolamento consiliare n. 1 del 22 giugno 2007;
 - IV. la manifestazione di volontà finalizzata a riconvertire in lungodegenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 237 nonies, e con le procedure di cui all'art. 237, comma sexdecies della L.R. 23/2011, i posti letto già autorizzati in discipline diverse;
 - V. la dichiarazione di impegno vincolante ad assorbire la quota assegnata di unità di personale da destinare alle attività di ricovero lungodegenziale nelle quantità e qualifiche come da citata tabella-a);

- 6) La competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze presentate, ivi comprese le dichiarazioni di notorietà, nonché il possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale, mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Se dalle verifiche, da completarsi entro il 30 aprile 2012, risulta la mancanza dei requisiti di ammissibilità o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui al regolamento 1/2007.
- 7) L'espletamento delle procedure di verifica avviene in collaborazione con il rappresentante legale della struttura sanitaria o socio-sanitaria, o con suo delegato, che provvede a fornire le informazioni necessarie ed utili per la conclusione delle procedure stesse secondo le modalità definite con deliberazione di Giunta regionale n. 1489/2006 e s.m.i..
- 8) Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa.
- 9) Non si procederà all'accreditamento dei posti letto di lungodegenza e di attribuzione del personale nel caso in cui successivamente alla conclusione del procedimento istruttorio e di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento non risulti pienamente soddisfatto il fabbisogno di 300 posti letto di lungodegenza.
- 10) Nel caso in cui il procedimento di accreditamento istituzionale si concluda positivamente ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, risulta vincolante per le case di cura private l'assorbimento delle unità di personale nelle quantità e qualifiche come da citata tabella a).